SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1092)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, il Governo ha inteso emanare particolari misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi nel mercato delle patate a causa delle difficoltà di collocamento della produzione dell'annata agraria, dimostratasi eccessiva rispetto alle capacità di assorbimento.

Tali misure, com'è noto, consistono nell'agevolare l'avvio alla distillazione in alcool di due milioni di quintali di patate, assicurando ai produttori un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale e concedendo ai distillatori, oltre all'esonero dell'intero ammontare dei diritti erariali — accordato in via permanente per tale tipo di distillazione — una riduzione nell'imposta di fabbricazione, in via generale, di lire 55.550, di lire 57.650, nell'ipotesi che il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai 200 chilometri dagli impianti di distillazione e in lire 61.850, nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai 400 chilometri.

Tali misure agevolative si sono peraltro dimostrate insufficienti per garantire l'eco-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nomicità dell'operazione della distillazione da parte delle aziende trasformatrici, data l'elevatezza del tasso di resa considerato nella loro fissazione, tenuto anche conto della novità dell'operazione stessa, mai effettuata finora in Italia, e della conseguente impreparazione dei medesimi distillatori.

Si è pertanto determinata una situazione di gravissimo disagio da parte dei produttori, i quali avevano visto nel provvedimento la soluzione dei loro problemi, che, viceversa, data la mancata applicazione del provvedimento stesso, sono rimasti invariati nella loro drammaticità.

Si è quindi imposta la necessità di provvedere in via immediata perchè l'iniziativa potesse concretizzarsi.

A tal fine è apparso indispensabile prevedere sia un'ulteriore maggiorazione della misura di riduzione dell'imposta di fabbricazione calcolando la stessa su una resa media in alcool dell'8,50 per cento, sia prevedendo un piano di riparto tra le Regioni che consentisse di tener conto delle situazioni di particolare gravità in esse determinatesi.

In tali sensi è stato adottato l'unito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame delle Camere per la sua conversione in legge.

Con esso vengono aumentate le fasce di riduzione dell'imposta di fabbricazione a carico dei distillatori e previsto con norma specifica che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, proceda ad un piano di riparto come sopra cennato.

È stata altresì prevista, allo scopo di avere un unico strumento applicativo delle provvidenze in questione, l'emanazione, sentite le Regioni, di un decreto ministeriale, che va a sostituire quello già emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 798 del 1977 — il quale avrebbe dovuto essere a sua volta variato per effetto della legge di conversione e che, comunque, rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del nuovo provvedimento — e l'abrogazione delle stesse norme che ne stabilivano l'emanazione e le modifiche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate.

Decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 16 del 17 gennaio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, concernente la distillazione agevolata delle patate;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportate alcune modifiche al predetto decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, per rendere pienamente attuabili le provvidenze in esso contenute, atteso che le misure agevolative già previste non soddisfano per intero le esigenze delle categorie interessate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, sono così modificati:

« A favore delle distillerie che forniscano la prova di avere acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, entro il 31 marzo 1978, patate ad un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di lire 67.000 per ettanidro e nell'esenzione dai diritti erariali sull'alcool ottenuto.

La riduzione di cui al precedente comma è fissata in lire 69.000 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai 200 chilometri dagli impianti di distillazione e in lire 74.000 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai 400 chilometri ».

È abrogato il quarto comma dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798. È abrogato altresì il decreto ministeriale 26 novembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

3 dicembre 1977, n. 330, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, è sostituito dal seguente:

« Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare, indicando per ogni singola quantità di prodotto, le regioni di provenienza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, procederà ad un piano di riparto tra le Regioni interessate del prodotto da distillare, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale sulla base delle necessità esistenti nelle singole Regioni, tenuto conto delle situazioni di particolare gravità in esse determinatesi.

Art. 3.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, è abrogato.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le Regioni, saranno emanati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, così come modificato dalla legge di conversione e dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO